

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 30 Luglio 2015 si sono incontrati in Roma presso Confetra:


• la DHL Express (Italy) S.r.l., d'ora innanzi DHL, in persona dei sigg.ri Piermattia Menin, Roberto Cattermole, Nadia di Lernia, Vincenzo De Venuto assistiti dall'Alsea nelle persone del Presidente Pietro Vavassori e di Laura Potì e dalla Confetra nella persona di Fabio Marrocco.

e

- Le Segreterie Nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI nelle persone dei sigg.ri Giulia Guida, Pasquale Paniccia, Marco Odone, Gabriele Cerratti, Maurizio Diamante, Walter Barbieri, Samuela Benvegnu' e le rispettive strutture territoriali.

PREMESSO CHE

- I. Le Parti ritengono che il pieno rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione rappresenti condizione imprescindibile per qualsivoglia tipo di confronto, inoltre ribadiscono che il sistema di relazioni sindacali ha fondamento strategico al fine di migliorare la qualità del lavoro e l'andamento delle attività aziendali.
- II. È volontà della DHL garantire la piena e integrale applicazione del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (di seguito CCNL) in tutti i propri ambiti lavorativi, con l'obiettivo di assicurare equi e corretti trattamenti economici e normativi per le complessive categorie professionali della propria filiera produttiva.
- III. Le parti ritengono e condividono che buone condizioni d'impiego degli addetti ai servizi di distribuzione merci sul territorio nazionale migliorino la qualità del servizio offerto ai propri clienti, mirando sempre più al raggiungimento di livelli di eccellenza. A tal proposito è fondamentale avere soggetti imprenditoriali qualificati in possesso di adeguati requisiti per poter svolgere le attività affidate e che operino nella massima trasparenza come veri *partners*, aderendo ai medesimi obiettivi valoriali dell'Azienda e nel pieno rispetto del CCNL.
- IV. Le Parti ritengono che, ferma restando l'autonomia imprenditoriale dei soggetti a cui saranno affidate le attività di distribuzione merci sul territorio, l'impegno all'applicazione del presente accordo, diventerà strumento di valutazione per qualsivoglia soggetto imprenditoriale che intendesse diventare partner della DHL nonchè strumento di valutazione per tutta la durata del rapporto tra DHL e il Partner.
- V. La definizione di un'intesa di questo tipo è volta alla costruzione di un percorso sindacale condiviso che vada a costruire un sistema di organizzazione del lavoro volto alla sempre maggiore riduzione della filiera e, pertanto, la DHL s'impegna, progressivamente, ad effettuare affidamenti a soggetti che svolgeranno quella parte di attività in modo diretto o secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015 in materia di autotrasporto merci. Le Parti intendono, nel futuro, proseguire la ricerca di ogni strumento volto a migliorare la condizione dei lavoratori e l'organizzazione del lavoro.



Tutto ciò premesso e ritenuto che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, si conviene quanto segue:

1. Il presente documento programmatico d'intenti (accordo) si riferisce al personale impiegato con qualifica di "city courier" (impiegati) nel servizio di distribuzione delle merci nel territorio nazionale inerente alle attività di DHL Express.
2. Il cambio di contratto di trasporto, a seguito di un subentro negli affidamenti, sarà perfezionato mediante accordo sindacale, a livello aziendale/territoriale, sottoscritto dal Fornitore e dalle Rsa/Rsu ove presenti, congiuntamente alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Ai lavoratori assunti con passaggio diretto e senza soluzione di continuità sarà applicato integralmente il "CCNL logistica, trasporto merci e spedizione", mantenendo i diritti normativi e retributivi relativi all'inquadramento in possesso al momento del cambio di attività di trasporto, compresa l'anzianità di servizio maturata e maturanda nelle attività. In considerazione delle differenti realtà produttive e operative, le parti procederanno ad effettuare una verifica per la congruità tra le condizioni del contratto di trasporto, le attività e l'organizzazione del lavoro per espletare tali attività. Al fine di agevolare l'analisi della situazione, DHL metterà a disposizione delle parti tutta la documentazione utile a eseguire l'esame congiunto sulle condizioni del contratto di trasporto. All'esito della verifica le parti concorderanno le modalità di effettuazione del contratto di trasporto sulla base delle linee guida contenute nel presente accordo. Il fornitore farà includere nel contratto di trasporto l'impegno, nel rispetto della autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni e a fronte di necessità produttive e operative, a dare preferenza a quei lavoratori della gestione uscente che siano stati impiegati da più di 8 (otto) mesi nelle attività oggetto della gestione uscente. Per tutta la durata del cambio di fornitore fino al momento in cui non saranno perfezionati tutti gli aspetti sopra menzionati, le parti si impegnano a non assumere alcuna iniziativa unilaterale.
3. La scelta del fornitore sarà effettuata con regolare gara nella quale saranno recepiti i contenuti del presente accordo che il fornitore si impegnerà a rispettare.
4. Il personale neoassunto con qualifica di "city courier" sarà inquadrato con il 3° livello del vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione. Trascorsi 18 mesi di permanenza sul ruolo, il lavoratore sarà automaticamente inquadrato al 3° livello super.
5. Fermo restando le vigenti norme di legge e del CCNL in materia, a tale personale sarà applicato l'orario di lavoro ordinario distribuito, in regime di flessibilità, su un nastro lavorativo di 44 ore settimanali. La distribuzione dell'impegno giornaliero, l'inizio e il termine della prestazione giornaliera, saranno oggetto di confronto tra le parti.

